

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 951.

Legge regionale n. 42/1997. Albo degli istituti culturali di «interesse regionale» per il triennio 2002-2004 Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1072.

Approvazione dello schema del «Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Regione Ecclesiastica Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici».

Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1075.

Comune di Amatrice. Variante al vigente P.R.G. relativa a «norme tecniche integrative al P.R.G. in merito alle tettoie aperte». Approvazione Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1125.

Comune di Esperia (FR). Variante al P.R.G. per la realizzazione di un parcheggio in località «Morrone». Legge regionale n. 79/1978, legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, artt. 5 e 6. (Delibera consiliare n. 14 dell'8 giugno 1999). Approvazione Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1246.

Costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10, art. 229.

Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2001, n. 1359.

Modifica composizione della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa del C.C.N.L. 1998/2001 del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali Pag. 24

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI' 25 LUG. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.


.....OMISSIS

ASSENTI:

SARACENI -

DELIBERAZIONE N° 1045

OGGETTO: COMUNE DI AMATRICE -
VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA A "NORME TECNICHE
INTEGRATIVE AL P.R.G. IN MERITO ALLE TETTOIE APERTE" -
APPROVAZIONE.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;
VISTA la L.R. 05/09/1972, n. 8;
VISTA la Legge 12/06/1975, n. 72;
VISTA la L.R. 08/11/1977, n. 43;
VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

PREMESSO che il Comune di Amatrice (RI) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3476 del 26/07/1978.

VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 23/06/1998 resa esecutiva dal Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali Sezione Decentrata di Rieti nella seduta del 06/07/1998 verbale n. 34 con la quale il Comune di Amatrice (RI) ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa a "Norme tecniche integrative al P.R.G. in merito alle Tettoie Aperte";

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 224 del 07/12/2000 e l'attestato di pubblicazione del 28/10/1999 con i quali il predetto Comune ha attestato che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei luoghi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante di che trattasi;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale Sezione n. 1;


VISTO il voto n. 425/4 emesso nell'adunanza del 04/05/2000, con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione con gli stralci e prescrizioni specificati nel voto stesso, che possono essere introdotti d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la lettera n. 7624 del 15/06/2000 con la quale l'Assessorato all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche al Comune di Amatrice (RI) invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni al sopra citato voto;

VISTA la delibera consiliare n. 43 del 15/09/2000 esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Amatrice (RI) ha deliberato di accettare integralmente gli stralci e le prescrizioni contenuti nel voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale Sezione n. 1;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto n. 425/4 del 04/05/2000 che forma parte integrante della presente delibera, cui si allega sotto la lettera "A";

(amatrice)



SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Con gli stralci e le prescrizioni specificate nel voto n. 425/4 emesso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 04/05/2000 che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, è approvata la variante adottata dal Comune di Amatrice (RI) con deliberazione consiliare n. 40 del 23/06/1998;


Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa e dal Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa nell'allegato "A" e nel seguente elaborato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23/06/1998:

- "Norme Tecniche integrative al P.R.G. in merito alle Tettoie Aperte".

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

0 1 998. 2001



(amatrice)



REGIONE LAZIO

ORIGINALE

Dipartimento Urbanistica e Casa

AREA 13c

ROMA 29 MAG. 2000

SERVIZIO Pianificazione e Cooperazione Nord

PROT. N. 3224/99

ASSESSORE
(Armando Dionisi)

Comitato Tecnico Consultivo Regionale
Adunanza del 4.05.2000
Voto n°425/4 sezione n°1

Commissione relatrice :arch. Gianfranco De Marco
Arch. Adalberto Ferrante

..... 25 LUG. 2001

Oggetto: **Comune di Amatrice (RI)** Richiesta Approvazione Variante normativa alle N.T.A. del vigente P.R.G. per la realizzazione di Tettoie aperte." Adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n°40 del 28.6.98.

Parere del Settore Tecnico per la Pianificazione Comunale

Il Comune di Amatrice con nota n°14335 del 28.10.99, ha trasmesso allo scrivente Assessorato la Deliberazione Consiliare citata in oggetto e la documentazione essa allegata pervenuta al Settore 44 in data 9.11.1999.

Premesso che:

Il Comune di Amatrice è dotata di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n°3476 del 26.7.1978,

Il territorio comunale ricade nell'ambito territoriale del Piano Territoriale Paesistico n.5 – Rieti approvato con legge regionale n.24 /98, normato dal testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. approvate con D.G.R. n°4475 del 30.7.1999.

Parte del territorio comunale risulta compreso nel perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (D.M.22.11.94).

L'Amministrazione Comunale, considerato che all'interno delle norme tecniche di attuazione del citato P.R.G. vigente non risultano adeguatamente definiti gli standard parametrici relativi alla tipologia edilizia delle Tettoie Aperte stante le esigenze della



Arch. G. DE MARCO



REGIONE LAZIO

Dipartimento Urbanistica e Casa

popolazione, ha ritenuto al fine di consentire la realizzazione delle tipologie edilizie di dover integrare le vigenti N.T.A. del P.R.G..

Tale integrazione (nell'allegato alla delibera citata in oggetto) definisce:

- la tipologia edilizia "Tettoie Aperte" nel seguente modo: *"Dicesi tettoia aperta, quella struttura costituita da elementi lineari verticali (pilastri) distanziati fra loro di almeno tre metri, che costituiscano sostegno di una copertura a una o due falde."*
- determina l'edificazione della tipologia in esame in due specifiche zone

a) Terreni ricadenti all'interno dei centri abitati;

b) Terreni al di fuori dei centri abitati;

Tale distinzione, risulta motivata nella richiesta di integrazione, dall'esigenza di prescrizioni più restrittive all'interno dei **centri abitati** al fine di mitigare l'impatto di tali tipologie edilizie sul preesistente edificato (superficie massima copribile pari a mq.20 altezza massima alla gronda pari a ml.2,50); mentre nelle zone **E** al di fuori delle perimetrazioni dei centri abitati, l'integrazione in esame consente la realizzazione di tettoie aperte con indici e parametri più ampi (lotto minimo pari a mq.2000 con la possibilità di realizzare tettoie con superficie di copertura possibile da un minimo di 60 mq. a un massimo a pari a 300 mq. per lotti di terreno superiori ai 20.000 mq.

Nel merito è da rilevare quanto segue:

Pur condividendo la volontà espressa dal Consiglio Comunale di integrare lo strumento urbanistico vigente di un regolamento aggiuntivo che determini sia le condizioni, che le prescrizioni da rispettare al fine di consentire la realizzazione di tali tipologie edilizie, il Settore è del parere che la realizzazione di tali **Tettoie aperte** per definizione non può che essere circoscritta a destinazioni d'uso agricole (prevalentemente silvo - pastorale), escludendone quindi la realizzazione di tale tipologia edilizia nei centri abitati (zone omogenee A e B ai sensi del D.M.n°1444/68); inoltre esprime le seguenti considerazioni, e propone le sotto descritte modifiche:

- essendo il territorio comunale compreso nell'ambito territoriale del Piano Territoriale Paesistico n°5, per le aree ed i beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi sia della L.1497/39, che quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della L.431/85, si applica la normativa in esame se compatibile; in caso di contrasto, prevale l'articolato normativo dello



Arch. G. DE MARCO



REGIONE LAZIO

Dipartimento Urbanistica e Casa

- strumento di pianificazione paesistica, e conseguentemente il parere espresso ai sensi dell'articolo 7 della L. 1497/39
- Nella zona di intervento individuata come
 - a) Terreni ricadenti all'interno dei centri abitati**
deve essere esclusa la realizzazione di tali tipologie edilizie sia nei centri storici, (zone omogenee classificate **A** (D.M.1444/68) che nelle zone di completamento **B** (D.M.1444/68) nelle rimanenti zone destinate a nuovi complessi insediativi, la realizzazione di tali tipologie edilizie sarà resa possibile a carattere temporaneo in attesa della redazione di piani attuativi.
- Per quanto sopra esposto non può essere considerato l'intero punto 5) del paragrafo in quanto indica distanze da rispettare da fabbricati ricadenti all'interno del nucleo antico nel quale è da escludere la realizzazione di tali tipologie edilizie.
- Nulla da eccepire per gli altri punti del paragrafo.
- Nella zona di intervento individuata come:
 - a) Terreni agricoli al di fuori dei centri abitati**
non può essere preso in considerazione l'intero punto 3) dell'elaborato integrativo, in quanto al fine di stabilire la dimensione del lotto possono essere considerate esclusivamente particelle catastali contigue non potendo ammettere il coacervo delle aree
- Al punto 4) l'altezza massima in gronda prevista deve essere portata dai 5,00 ml. previsti ai 4,00 ml. tale riduzione si giustifica al fine di mitigare l'impatto visivo di tali tipologie edilizie sul paesaggio nel rispetto della dovuta conservazione del carattere originario dei luoghi prevalentemente silvo – pastorale.
- Al punto 5) nella indicazione delle destinazioni d'uso consentite per tali tipologie edilizie deve essere esclusa la destinazione artigianale in quanto a tale attività viene riservata una specifica zona dello strumento urbanistico.
- Al punto 10) conseguentemente a quanto indicato al punto precedente devono essere esclusi dalle categorie autorizzate alla realizzazione di tettoie aperte quella degli Artigiani.
- Al punto 16) si considera escluso il riferimento "alle modalità di determinazione del lotto (cerchio di raggio 1Km)" che contempla l'accorpamento di aree in quel raggio.
- Nulla da eccepire per i restanti punti del paragrafo.



Arch. G. DE MARCO



REGIONE LAZIO

Dipartimento Urbanistica e Casa

Tutto ciò premesso e considerato ed in ragione di quanto sopra riportato e delle considerazioni urbanistiche formulate, la Sezione propone il seguente :

PARERE

Che l'integrazione alle norme tecniche del P.R.G. in merito alle Tettoie Aperte così come definite dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Amatrice n°40 del 23.6.1998, sia meritevole di approvazione con gli stralci e le prescrizioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 .98.1967 n°765.

IL Segretario del C.T.C.R.
(arch. Valter Michisanti)

IL Presidente del C.T.C.R.
(Arch. Massimo Rinversi)



Arch. G. DE MARCO